

**Documento di sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi bancari offerti da IW BANK S.p.A  
Documento n° 28 relativo alle condizioni praticate al 2 febbraio 2012**

**DOCUMENTO DI SINTESI  
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI BANCARI  
OFFERTI DA IW BANK S.P.A.**

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009.

**N.B.** le condizioni **contrassegnate** sono state oggetto di modifica dall'ultima versione.

**DEPOSITO A RISPARMIO "IWPOWER"**

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**"NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI"**

Prospetto delle spese e commissioni applicabili ai rapporti in essere tra il Cliente e la Banca. Le commissioni ed i rimborsi spese sono indicati nella misura massima praticata. Le condizioni di seguito riportate sono valide sino a nuovo avviso.

<b>CONTO DI DEPOSITO IN EURO IWPower</b>	
Tasso creditore annuo deposito IWPower	Tasso BCE – spread 0,50%
Tasso annuo comparto IWPower Special Summer Edition	1%
Rendimento "bonus" comparto IWPower Special Summer Edition (dal 1° maggio 2011 al 1° agosto 2013) <sup>2</sup>	2,5% lordo annuo fino al 31.07.2012 3% lordo annuo dal 01.08.2012 al 31.01.2013 3,5% lordo annuo dal 01.02.2013 al 31.07.2013
Tasso annuo comparto IWPower Special Sei+Sei	1%
Rendimento "bonus" comparto IWPower Special Sei+Sei (dal 1° agosto 2011 al 31 agosto 2012) <sup>3</sup>	2,25 % lordo annuo fino al 29.02.2012 3,75% lordo annuo dal 01.03.2012 al 31.08.2012
Tasso annuo comparto IWPower Deposito Special 3% <sup>4</sup>	3% lordo annuo
Tasso annuo comparto IWPower Special Sei+Sei Second Edition	1%
Rendimento "bonus" comparto IWPower Special Sei+Sei Second Edition (dal 1° ottobre 2011 al 31 ottobre 2012) <sup>5</sup>	2,25 % lordo annuo fino al 30.04.2012 4,35% lordo annuo dal 01.05.2012 al 31.10.2012
Tasso annuo comparto IWPower Special 12+6	1%
Rendimento "bonus" comparto IWPower Special 12+6 (dal 1° novembre 2011 al 31 maggio 2013) <sup>6</sup>	3,30 % lordo annuo fino al 30.11.2012 3,45% lordo annuo dal 01.12.2012 al 31.05.2013
Tasso annuo comparto IWPower Special Sei+Sei+Sei	1%
Rendimento "bonus" comparto IWPower Special Sei+Sei+Sei (dal 1° dicembre 2011 al 30 giugno 2013) <sup>7</sup>	3,20 % lordo annuo fino al 30.06.2012 3,40% lordo annuo dal 01.07.2012 al 31.12.2012 3,45% lordo annuo dal 01.01.2013 al 30.06.2013
<b>Tasso annuo comparto IWPower Special Sei+Sei+Sei Second Edition</b>	<b>1%</b>
<b>Rendimento "bonus" comparto IWPower Special Sei+Sei+Sei Second Edition (dal 2 febbraio 2012 al 31 agosto 2013)<sup>8</sup></b>	<b>3,20 % lordo annuo fino al 31.08.2012</b> <b>3,40% lordo annuo dal 01.09.2012 al 28.02.2013</b> <b>3,45% lordo annuo dal 01.03.2013 al 31.08.2013</b>
Ritenuta fiscale	Attualmente in vigore
Interessi creditori	Capitalizzazione mensile
Divisore	Anno civile (365 giorni)
<b>VALUTE E DISPONIBILITA'</b>	
<b>SPORTELLI IWBANK</b>	
Versamento contanti	Giorno operazione e disponibilità immediata
Versamento assegni bancari IWBANK	Giorno operazione e disponibilità immediata
Versamento assegni di altre banche	2 gg lavorativi successivi alla data del versamento <sup>1</sup> sulla valuta, 5 gg lavorativi successivi alla data del versamento <sup>1</sup> per la disponibilità
Versamento assegni circolari	1 g lavorativo successivo alla data del versamento <sup>1</sup> sulla valuta, 2 gg lavorativi successivi alla data del versamento <sup>1</sup> per la disponibilità
Versamento assegni esteri <sup>9</sup>	2 gg di calendario sulla valuta, disponibilità dopo incasso effettivo
<b>ALTRI SERVIZI</b>	
Trasferimento verso conti di appoggio in uscita	1 giorno lavorativo dalla data esecuzione dell'ordine
Bonifico in entrata	1 gg lavorativo in assenza di indicazione della valuta beneficiario
<b>COMMISSIONI E SPESE</b>	
Spese per operazione	Gratuite
Canone mensile tenuta conto	Gratuito
Spese di consultazione estratto conto online	Gratuito
Spese di chiusura annuale e di liquidazione interessi mensili	Gratuite
Spese di chiusura conto	Gratuite
Spese di invio (opzionale) estratto conto cartaceo (con periodicità mensile)	7,50 €
Imposta annua di bollo	A Carico della Banca
Trasferimenti verso conti di appoggio	Gratuiti
Revoca o inserimento nuovo conto di appoggio	Gratuito
Notifiche via e-mail	Gratuite
Notifiche via SMS (gratuiti i primi 10 dall'apertura conto)	0,2 € cad
Incasso assegni in divisa non Euro (per assegno) <sup>9</sup>	40 €
Richiesta informazioni storiche di qualsiasi tipo sul conto corrente o dossier	50 € ad ogni richiesta
<b>COSTI e COMMISSIONI per operazioni tramite OPERATORE CALL CENTER o IVR</b>	
<b>OPERATORE</b>	
Identificazione accesso telefonico	0,50 €
Blocco/Sblocco utenza, Richiesta reinvio codici personali, Reset password dispositiva,	1 €
Disposizioni operative tramite operatore	5 €

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

RISPONDITORE AUTOMATICO (IVR)	
Operazioni self service IVR - identificazione accesso telefonico	gratuite
Operazioni self service IVR - blocco/sblocco utenza, richiesta reinvio codici personali, reset password dispositiva	gratuite
Operazioni self service IVR - saldo del conto	0,20 €

- <sup>1</sup> Per "data del versamento" si intende la data in cui l'assegno è presentato dal Cliente presso lo sportello bancario di IWBANK per il versamento del relativo importo sul conto corrente. Si specifica che la presentazione degli assegni bancari o circolari presso gli sportelli IWBANK è consentita entro le ore 16.00, orario in cui termina lo svolgimento del servizio di pagamento assegni. In caso di presentazione del titolo successivamente alle ore 16.00, l'assegno potrà essere trattenuto dall'addebito di IWBANK, ma quale data di versamento sarà preso in considerazione il giorno lavorativo successivo rispetto a quello di presentazione dell'assegno.
- <sup>2</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° maggio 2011 al 31 luglio 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento.
- <sup>3</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011.
- <sup>4</sup> Rendimento riconosciuto sulle giacenze tempo per tempo in essere dal 11 agosto al 30 aprile 2012. Sul comparto "IWPower Deposito Special 3%" è possibile depositare solo nuova liquidità apportata in IWBANK dopo il 1° luglio 2011.
- <sup>5</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° ottobre 2011 al 31 ottobre 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 3 ottobre 2011 al 01 novembre 2011.
- <sup>6</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° novembre 2011 al 2 dicembre 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 2 novembre 2011 al 2 dicembre 2011.
- <sup>7</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° dicembre 2011 al **1 febbraio 2012** e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 2 dicembre 2011 al **1 febbraio 2012**.
- <sup>8</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal **1° febbraio 2012 al 29 febbraio 2012** e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal **2 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012**.
- <sup>9</sup> Non si incassano assegni in valuta Dollaro.

SPESE CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI	
Spese per apertura e chiusura rapporto	Gratuite
Spese mensili di custodia e amministrazione titoli	Gratuite
Spese per imposta di bollo su deposito titoli	Nella misura prevista per legge
Trasferimento titoli in uscita	Gratuito

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

### DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi del Codice del consumo, la Banca comunica che:

Nel caso di contratto a distanza, così come definito dall'art. 67-ter, comma 1, lett.a) del Codice del consumo(\*), il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione alla Banca. Ai fini della decorrenza del diritto di recesso, il Cliente dà atto di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli artt. 67-ter e ss. del Codice del consumo (anche attraverso il foglio informativo di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003). Il Cliente esercita il diritto di recesso inviando alla Banca presso la sua sede legale in Milano via Cavriana, 20 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

(\* Si intende qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

## ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI

### PARTE A

#### Articolo A4 – Identificazione e adeguata verifica del Cliente

4. La prova delle disposizioni impartite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei servizi, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei collegamenti informatici, effettuate dalla Banca stessa.

#### Articolo A6 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono tramite tecniche di comunicazione a distanza (rete internet, posta elettronica, telefono, telefax, posta, telex, telegramma), salvo che la normativa ovvero gli accordi tra le Parti relativi agli specifici servizi e prodotti della Banca prevedano specificamente particolari forme di comunicazione. Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nell'informativa precontrattuale dal medesimo ricevuta prima della sottoscrizione del Contratto (sito internet, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di telefax). La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti indicati dal Cliente al momento dell'apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni. In alcune località, la Banca dispone di proprie succursali, attraverso le quali il Cliente può comunicare con la Banca L'elenco aggiornato delle succursali è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.
2. Salvo quanto previsto nel comma precedente, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all'apertura del rapporto, ovvero ai successivi indirizzi di posta elettronica comunicati dal Cliente alla Banca. In ogni caso l'invio di carte multifunzione, di codici segreti e password sarà effettuata a mezzo posta, con invio al Cliente all'indirizzo indicato nel "Modulo di adesione ai servizi", ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima dell'invio della relativa corrispondenza e alla Banca presso il proprio recapito indicato nel modulo di adesione.
3. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.

#### Articolo A7 – Rapporti cointestati

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i cointestati, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revocche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun cointestatario autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestati. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, ad uno solo dei cointestati con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestati dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestati, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell'articolo A3.
3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestati. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'articolo A3.
4. La Banca ha facoltà di comunicare, a proprio insindacabile giudizio, ogni informazione relativa alle operazioni bancarie e finanziarie agli eventuali fidejussori.
5. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestati in solido fra loro.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa.
7. Ciascun cointestatario è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici PIN e della password a lui assegnata, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l'utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestati del conto in via tra loro solidale.

#### Articolo A9 – Garanzie

1. Il Cliente riconosce espressamente che il deposito a risparmio e il deposito titoli fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività.

#### IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**Articolo A10 – Diritto di ritenzione e di compensazione**

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
4. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso società del gruppo creditizio di appartenenza di quest'ultima.
5. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sul deposito di quest'ultimo, anche cointestato ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.
6. Parimenti la Banca potrà stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.
7. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri sulle attività del Cliente, sono interamente a carico di quest'ultimo, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
8. La facoltà di compensazione prevista nel comma 3 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

**Articolo A11 – Durata e facoltà di recesso**

1. I rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato. Ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L'efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceva comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.

**Articolo A12 – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, i tassi, le norme e le condizioni economiche che disciplinano i singoli servizi. La Banca effettua la relativa comunicazione, tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, utilizzando il documento di sintesi, che aggiorna quello unito al Contratto, nel quale sono chiaramente evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali effettuata ai sensi del comma precedente, prevede un preavviso minimo al Cliente di due mesi, da effettuarsi in forma scritta, anche tramite posta elettronica. Il Cliente ha diritto, entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali, di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Articolo A14 - Reclami**

1. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Cliente dell'avviso di esecuzione, per lettera, telegramma o per via informatica, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera, telegramma o per via informatica. Trascorso il termine indicato al comma precedente, l'operato della Banca si intenderà approvato.
2. Il Cliente può rivolgere i reclami di cui al comma precedente all'Ufficio reclami della Banca, anche utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito Internet della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti il cui testo è allegato al Contratto (Allegato n.2).

**Articolo A16 – Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità – Cause di forza maggiore**

1. Nei rapporti con il Cliente e, in generale, con tutta la clientela, la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall'articolo 1176 codice civile.
2. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
3. L'utilizzo del Servizio è consentito 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

**Articolo A17 – Sospensione o abolizione del servizio**

1. La Banca ha facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli clienti, per motivi cautelari. La sospensione o abolizione del Servizio, non inficia il rapporto contrattuale tra la Banca e il Cliente.

**Articolo A19 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità.**

1. In relazione all'obbligo sancito dall'art 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di Giustizia.
2. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Cliente di attivare:
  - a) Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari il procedimento di cui all'art. 128-bis del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1;
  - b) Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi di investimento il procedimento di cui al d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e cioè il ricorso alla Camera di conciliazione istituita presso Consob, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.

**Articolo A20 – Foro competente**

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e/o di deposito titoli, e di ogni altro rapporto, di qualunque natura, regolamentato in questo Contratto, il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
2. Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio eletto dal Cliente.

**PARTE B****Articolo B1 - Alimentazione del deposito a risparmio**

1. I versamenti sul deposito a risparmio, da parte del Cliente o di terzi, possono essere effettuati tramite bonifico, assegno bancario o circolare ovvero secondo la tecnica di cui al successivo art. B6 o le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca.
2. Perché l'ordine di pagamento tramite bonifico sia eseguito correttamente sul conto corrente del Cliente beneficiario, è necessario che l'ordinante indichi, oltre il corretto nominativo del Cliente beneficiario, il corretto codice IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente da accreditare. Tale codice deve essere fornito preventivamente dal Cliente al proprio pagatore prima dell'esecuzione del bonifico.
3. L'errata indicazione del nominativo del Cliente beneficiario e/o il mancato o errato utilizzo del codice IBAN comporta, qualora non sia possibile per la Banca identificare in modo certo e univoco il beneficiario, il rifiuto dell'operazione di pagamento alla Banca dell'ordinante.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

4. L'importo di assegni bancari e assegni circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazione impersonale e/o con tecniche di comunicazione a distanza.

5. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. In caso di mancato incasso, la Banca, fermi restando tutti i diritti e le azioni riconosciute dalla legge, si riserva la facoltà di eliminare la relativa partita del deposito a risparmio del Cliente dandone comunicazione al Cliente.

#### **Articolo B4 – Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati**

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni con altri intermediari abilitati, che il Cliente, rivolgendosi alle strutture operative di altri intermediari abilitati, possa effettuare operazioni di versamento che verranno contabilizzate sul deposito a risparmio presso la Banca.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo dei versamenti e dei prelievi.

3. In relazione alle convenzioni con altri intermediari abilitati stipulate o che saranno successivamente stipulate dalla Banca, il Cliente prende atto che la Banca le rende note ai Clienti, unitamente alle istruzioni tecnico-operative e alle limitazioni di cui al precedente comma 2 di questo articolo, mediante apposite pagine del proprio sito Internet.

4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono specificate nell'Allegato Economico e comunque mantenute costantemente aggiornate nel sito Internet della Banca.

5. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi disciplinati in questo articolo in qualsiasi momento, previa comunicazione ai clienti effettuata anche in forma generalizzata tramite avviso inserito nel proprio sito internet.

#### **Articolo B8 - Misure di tutela e correttive.**

1. Il Cliente ottiene una rettifica dalla Banca solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento a valere sul conto di deposito non autorizzata o effettuata in modo difforme da quanto correttamente disposto, ne dà pronta e immediata comunicazione alla Banca

2. In ogni caso la Banca può non procedere ad alcuna rettifica se il Cliente effettua la comunicazione di cui al comma precedente oltre 13 mesi dalla data di addebito dell'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme rispetto a quanto previsto.

3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nel caso di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto la Banca, effettuati i dovuti riscontri e fatto salvo il caso di frode del Cliente, provvede a rimborsare senza indugio il Cliente, riportando il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

#### **Articolo B9 - Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento.**

1. Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente a valere sul conto di deposito la Banca risponde della loro corretta esecuzione solo fino al momento del ricevimento dell'importo dell'operazione da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2. Per le operazioni di pagamento di cui il Cliente è beneficiario, la Banca risponde della corretta esecuzione dell'operazione dal momento della ricezione dei fondi fino al momento della messa a disposizione dell'importo dell'operazione a favore del Cliente medesimo.

3. Se la Banca è responsabile ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, riscalda senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto di deposito addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, salvo che il Cliente voglia mantenere ferma l'esecuzione dell'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.

4. In ogni caso di mancata o inesatta esecuzione, il Cliente può chiedere alla Banca di rintracciare l'operazione di pagamento e di esserne prontamente informato.

5. Nei confronti del Cliente che sia beneficiario di un'operazione di pagamento che risulti non autorizzata o inesatta o legittimamente ripudiata, ai sensi di legge, da parte del pagatore, così come in caso di mancata o parziale ricezione dei relativi fondi da parte dell'intermediario del pagatore o di un suo tramite, la Banca può stornare il relativo importo, dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Cliente.

#### **Articolo B12 - Autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento e revoca dell'autorizzazione.**

1. Il Cliente deve disporre le operazioni di pagamento collegandosi con la Banca attraverso la rete telematica o, alternativamente, per via telefonica, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte A – Disposizioni Generali del Servizio di Banca Telematica e autorizzando, nei modi previsti, la disposizione dei singoli ordini di pagamento.

2. In mancanza di autorizzazione espressa conformemente al comma precedente, l'operazione di pagamento si considera non autorizzata e, pertanto, la Banca può non darvi seguito alcuno.

3. Il Cliente può revocare le operazioni di pagamento, già autorizzate, non oltre il momento in cui le stesse abbiano avuto un principio di esecuzione.

4. Una volta spirati i termini di irrevocabilità di cui al comma precedente, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se, compatibilmente con le modalità di esecuzione, vi è accordo fra il Cliente e la Banca.

5. Nel caso di autorizzazione di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, l'eventuale revoca non ha effetto alcuno sugli ordini già eseguiti o in corso di esecuzione.

6. In ogni caso la revoca va comunicata alla Banca in forma scritta, fatta salva ogni diversa modalità previamente ed esplicitamente pattuita con la Banca, anche in relazione ai singoli servizi di pagamento.

#### **Articolo B13 - Ricezione degli ordini.**

1. Salvo il caso in cui sia diversamente indicato, il momento di ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine medesimo è ricevuto dalla Banca.

2. Se il momento di ricezione cade in una giornata non operativa della Banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva.

3. La Banca può stabilire per i singoli servizi di pagamento un limite orario (cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti non saranno respinti (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. B9), ma verranno eseguiti considerandoli ricevuti la prima giornata operativa successiva.

4. Il Cliente, salvo se diversamente previsto, può disporre ordini di pagamento con data di esecuzione futura: in questo caso l'ordine si intende ricevuto in tale data e il conto corrente di addebito dovrà presentare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'ordine, diversamente la Banca può non darvi corso restando esonerata da qualsiasi responsabilità in proposito. Se detta data futura cade in una giornata non operativa della Banca, vale quanto disposto dal precedente comma 2.

5. La Banca darà esecuzione a eventuali ordini di pagamento recanti una data di esecuzione anteriore a quella di ricezione degli stessi considerando come data di esecuzione la data di effettiva ricezione.

6. Se il Cliente dispone un ordine di pagamento fornendo, oltre alla data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi, ulteriori indicazioni incompatibili con la predetta data di esecuzione, la Banca esegue l'ordine facendo prevalere, in ogni caso, la data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi.

7. La Banca può chiedere il rimborso degli oneri eventualmente richiesti da altri intermediari o dai sistemi di pagamento se il Cliente chiede l'accredito al beneficiario (o l'addebito al pagatore, se il Cliente opera in veste di beneficiario) in data o con valuta di accredito o di addebito non compatibile con la data di ricezione dell'ordine (quando l'operazione sia comunque consentita dalla Banca e dai sistemi di pagamento previo pagamento di penali o altre somme a titolo di compensazione dell'intermediario).

8. In ogni caso la Banca procede, ai sensi dei precedenti commi, all'esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Cliente solo se il conto di addebito presenta disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione medesima: in caso contrario, la Banca può non darvi corso, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

#### **Articolo B14 - Rifiuto degli ordini di pagamento.**

1. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di anticiclaggio o di antiterrorismo).

2. Se la Banca si rifiuta di dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne dà comunicazione al Cliente, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge, con qualsiasi mezzo, entro il giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l'ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le procedure per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto.

3. Un ordine di pagamento rifiutato si considera come mai ricevuto.

4. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese previste nell'allegato documento di sintesi per la comunicazione del rifiuto.

5. La Banca non risponde di eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di difficile lettura.

#### **Articolo B21 – Compravendite di strumenti finanziari**

1. Il Cliente può impiegare le disponibilità liquide disponibili sul proprio deposito a risparmio, seguendo le istruzioni rese disponibili sul sito internet della Banca, per l'esecuzione di ordini aventi ad oggetto l'acquisto di titoli dello Stato italiano ovvero di altri titoli (anche emessi da IWBANK) che la Banca individua giornalmente nel proprio sito internet. In ciascuna giornata, il numero di ordini aventi ad oggetto i titoli individuati dalla Banca, ai sensi del precedente periodo di questo comma 1, non potrà essere superiore a 2 (due) per ciascuno dei predetti titoli.

2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4, gli strumenti finanziari acquistati ai sensi del precedente comma 1 restano vincolati sul conto di deposito intestato al cliente sino alla loro scadenza, con la conseguenza che il cliente non potrà disporre in alcun modo né per effettuare operazioni di vendita né per effettuare operazioni di trasferimento.

3. Il cliente può rilasciare alla Banca il consenso ad utilizzare i titoli di sua proprietà. In questo caso, la Banca può concludere contratti di prestito di strumenti finanziari, i quali determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1814 cod. civ., il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario. Nella conclusione dei contratti di prestito di strumenti finanziari, la Banca agisce con piena discrezionalità senza la preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche la veste di Mutuatario. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione di quanto sopra previsto. Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito nonché gli altri diritti accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo quanto di seguito previsto, al Mutuatario, per l'intera durata

#### **IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei contratti di prestito attribuiscono il diritto al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che il Mutuatario incassa nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, ad effettuare a favore del Cliente un pagamento equivalente al dividendo e/o al provento in denaro, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. Tale pagamento viene effettuato con accredito del conto corrente che il Cliente ha in essere presso la Banca, con data valuta coincidente con la data del termine di durata del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscono il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengono consegnati al Mutuatario nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.

4. L'esecuzione degli ordini di cui al precedente comma 1 è disciplinata dalle "disposizioni generali per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari" di cui alla parte C di questo contratto. Il deposito, la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle "norme relative al servizio di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione" di cui alla parte D di questo contratto.

5. In relazione all'esecuzione degli ordini di cui al precedente comma 1, la Banca attribuisce al Cliente, in deroga a quanto previsto nella parte C di questo contratto, la facoltà di chiedere alla Banca medesima la revoca dell'ordine impartito anche successivamente alla sua esecuzione. In tal caso, la Banca provvederà a: (i) riaccreditare il deposito a risparmio del cliente con la medesima data valuta dell'operazione di addebito, imputando la relativa disponibilità al comparto "ordinario"; (ii) a scaricare gli strumenti finanziari dal conto di deposito del cliente. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 3, la richiesta di revoca comporta, altresì, l'esercizio da parte del Cliente del diritto di recall, vale a dire del diritto di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, che hanno formato oggetto di contratti di prestito in esecuzione di quanto previsto nel precedente comma 3.

6. Nel caso in cui il cliente si avvalga, ai sensi del precedente comma 4, della facoltà di revocare l'ordine successivamente alla sua esecuzione, il Cliente medesimo non potrà, per il periodo di tempo che intercorre tra la data della revoca e la data della scadenza degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine di acquisto revocato destinare ulteriori disponibilità alle compravendite di strumenti finanziari disciplinate in questo articolo B21.

#### Articolo B22 - Accredito interessi

1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nelle Condizioni Economiche.

2. Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e la modalità indicata nelle Condizioni Economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi nella stessa misura a decorrere dal giorno successivo alla chiusura.

3. Nel caso in cui il Cliente rilasci alla Banca il consenso ad utilizzare i titoli di sua proprietà, di cui al precedente articolo B21, comma 3, la Banca riconosce al Cliente un tasso di interesse aggiuntivo nella misura oggetto tempo per tempo di specifica informativa al Cliente.

#### Articolo B23 - Comunicazioni periodiche

1. Al Cliente viene data la facoltà di consultare o di acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center.

2. Fermo restando quanto precede, la Banca almeno una volta all'anno, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("rendiconto") ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate (aggiornamento del "Documento di Sintesi"). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

3. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente comma sul proprio Sito internet, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati di cui al comma 2 sul Sito internet. Dalla ricezione di tale comunicazione decorreranno i termini per presentare l'opposizione scritta di cui al precedente comma 2.

### PARTE D

#### Articolo D2 – Svolgimento del servizio

2. La Banca è autorizzata ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Depositante, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine e riporto che saranno stipulati tra le parti.

#### Art. D3 – Subdeposito presso organismi di deposito centralizzato

1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli Spa, società autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 80 e seg. del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché presso altri organismi di deposito centralizzato.

2. In relazione ai titoli subdepositati ai sensi del precedente comma 1 di questo articolo, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente.

3. In relazione agli strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo D2.

#### Articolo D4 – Subdeposito presso depositari abilitati

1. La Banca è autorizzata, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a subdepositare gli strumenti finanziari presso depositari abilitati, i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari.

2. La Banca comunica al Depositante gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione di cui al successivo art. D12, comma 1 di questo contratto.

3. Il Cliente prende atto ed accetta che il subdeposito degli strumenti finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito nei conti omnibus.

4. Se il subdeposito ha per oggetto strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo D2.

5. Se il subdeposito ha per oggetto titoli, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo D3 di questo contratto, fermo restando che l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli avviene tramite la Banca.

6. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del depositante in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti depositari abilitati ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

#### Articolo D10 – Comunicazioni

1. La Banca invia al depositante con cadenza annuale una comunicazione che contiene il rendiconto del rapporto e il documento di sintesi del contratto.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 può essere omessa quando il valore nominale dei titoli in deposito non supera la somma di euro 10.000,00 e non si siano registrati movimenti da oltre un anno.

3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

4. L'invio della comunicazione avviene, salva diversa esplicita richiesta del cliente, mediante l'utilizzo della posta elettronica (e-mail) all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente.

#### IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8